

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE****URGENTE**

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliero Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/EE privati

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia

Al Presente ANCI Puglia

Alle Associazioni di rappresentanza

- delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (pubbliche e private)
- delle farmacie
- degli studi professionali

Alle Rappresentanze sindacali regionali MaP

Agli Ordini Professionali

Al Coordinatore della Rete regionale laboratori analisi SARS-CoV-2

Ai Direttori dei Laboratori di analisi della rete regionale SARS-CoV-2

Ai Professionisti ammessi a far parte della rete regionale SARS-CoV-2

e, per conoscenza

Al Responsabile team InnovaPuglia

Al Referente regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

Al Direttore Generale Aress Puglia

All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

All' Assessore alla Sanità e benessere animale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» - Aggiornamento indicazioni operative.

In ragione dell'avvenuta pubblicazione del decreto-legge in oggetto richiamato (qui allegato a ogni buon fine), si ritiene opportuno aggiornare conseguentemente le indicazioni operative per la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica e di gestione dei casi Covid-19 in attuazione del nuovo quadro dispositivo.



1. Cessazione stato di emergenza e disposizioni consequenziali

L'art. 1 del decreto-legge conferma la cessazione dello stato di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 al 31 marzo 2022 e introduce, in combinato disposto con l'art. 3, la possibilità da parte del Ministro della Salute, di adottare una o più ordinanze contenenti misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 in ambito organizzativo, operativo e logistico, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

2. Istituzione dell'Unità nazionale per l'Emergenza Covid-19

In base al disposto dell'art. 2 del decreto-legge, dal prossimo 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opererà fino al 31 dicembre 2022 in luogo dell'attuale Struttura commissariale e con compiti e funzioni meglio specificate nella norma in commento.

3. Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19

L'art. 5 del decreto-legge introduce nel decreto-legge n.52/2021 l'art. 10-quater recante gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie prevedendo (in sintesi) **fino al 30 aprile 2022** l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Inoltre, fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si pone in evidenza che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Inoltre, l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

4. Isolamento e autosorveglianza

Ai sensi dell'art. 4 che ha introdotto l'art.10-ter al decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii., **a far data dal 1° aprile 2022**, le persone sottoposte alla **misura dell'isolamento** per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali conseguente all'esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione.

A tal fine, restano confermate nella Regione Puglia le indicazioni già impartite con circolari precedenti adottate dallo scrivente Dipartimento in ordine (in sintesi) alla: